

| NUM. | RICH.             | EMENDAMENTO  | FIRMATO | SPIEGAZIONE   |
|------|-------------------|--|---------|---|
|      | (MOLTENI/TONELLI) | <p>Articolo 13<br/>EMENDAMENTO</p> <p>All'articolo 13 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1-bis:<br/>"1-bis. E' autorizzata per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 la spesa di euro 100 milioni in favore delle amministrazioni interessate dalle disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1 dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".</p> <p>Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" con le seguenti: "di 114 milioni di euro per l'anno 2020, di 205 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022"</p> | SALVINI | stanziamento di 100 milioni per ciascun anno 2020, 2021 e 2022 al fine di dare concretizzazione al processo di riordino della revisione dei ruoli delle Forze di polizia  |
|      | (TONELLI)         | <p>Articolo 13<br/>EMENDAMENTO</p> <p>All'articolo 13 dopo il comma 1 è inserito il seguente comma 1-bis:<br/>"1-bis. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale delle Forze</p>   | SALVINI | stanziamento di 150 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 in continuità con quanto già previsto dal Bilancio 2018 e 2019 si propone di dare concretezza alla specificità della funzione riconosciuta dall'articolo 19 |

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | <p>armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, per l'incremento delle risorse dei rispettivi Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza e difesa e del Fondo per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 (Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate), sono stanziati 150 milioni di euro per l'anno 2020, 200 milioni di euro per l'anno 2021 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere su un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Le risorse allocate al fondo sono destinate al miglioramento dei trattamenti economici accessori relativi allo svolgimento dei servizi operativi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria e della difesa nazionale.</p> <p>Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" con le seguenti: "di 64</p> |  | <p>della legge n. 183 del 2010 al personale delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco attraverso l'incrementi degli specifici fondi per i servizi istituzionali.</p> |
|--|--|---|--|--|

|  |           |   |         |   |
|--|-----------|---|---------|---|
|  |           | milioni di euro per l'anno 2020, di 105 milioni di euro per l'anno 2021 e di 55 milioni di euro per l'anno 2022".   |         |   |
|  | (TONELLI) | <p>Articolo 13<br/>EMENDAMENTO</p> <p>Dopo l'articolo 13, comma 1 aggiungere il seguente comma 1.bis:</p> <p>"1.bis. Una quota pari a 900 milioni di euro per l'anno 2020 e 1400 milioni di euro per l'anno 2021 del predetto Fondo contratti del personale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente al comparto sicurezza e difesa e al comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico".</p> | SALVINI | L'articolo 13 modifica l'articolo 1 comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021), relativo ai miglioramenti economici del personale dello Stato in regime di diritto pubblico, incrementando gli stanziamenti economici per gli anni 2020 e 2021, passando rispettivamente da 1425 e 1775 milioni di euro a 1650 e 3175 milioni di euro. Ad integrazione di tali modifiche si propone di specificare che, nell'ambito degli stanziamenti economici destinati al personale in regime di diritto pubblico, al comparto sicurezza e difesa e comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico sono destinati 900 milioni di euro per l'anno 2020 e 1400 milioni di euro per l'anno 2021. |
|  | (MOLTENI) | <p>Articolo 13<br/>EMENDAMENTO</p> <p>Dopo l'articolo 13, comma 1 aggiungere il seguente comma 1.bis:</p> <p>"1.bis. Una quota pari a 500 milioni di euro per l'anno 2020 del predetto Fondo contratti del personale dello Stato di cui all'articolo 1, comma 436 della legge 30 dicembre 2018, n.</p>  | SALVINI | 500 milioni solo per contratto polizia. Doppione con altro emendamento su contratto.  |

|  |  |  |         |  |
|--|--|--|---------|--|
|  |  | 145 è destinata a finanziare il rinnovo contrattuale del personale appartenente al comparto sicurezza”.  |         |  |
|  | (MOLTENI – TONELLI comprensivo Boniardi) | <p>Articolo 14<br/>EMENDAMENTO</p> <p>All’articolo 14, comma 1, le parole “di 48 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “di 200 milioni di euro”. E’ altresì soppresso il comma 2.</p> <p>Conseguentemente, all’articolo 99, comma 2, sostituire le parole: “di 214 milioni di euro per l’anno 2020” con le seguenti: “di 62 milioni di euro per l’anno 2020”.</p> | SALVINI | Al fine di far fronte ai cronici ritardi nei pagamenti delle ore di lavoro eccedenti l’ordinario servizio prestate dagli operatori delle forze di polizia si prevede lo stanziamento di 200 milioni per l’erogazione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle forze di polizia per l’anno 2019. |
|  | (TONELLI)                                | <p>Articolo 15<br/>EMENDAMENTO</p> <p>All’articolo 15, al comma 1, le parole “di 2 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti: “di 20 milioni di euro”.</p> <p>Conseguentemente, all’articolo 99, comma 2, sostituire le parole: “di 214 milioni di euro per l’anno 2020” con le seguenti: “di 194 milioni di euro per l’anno 2020”.</p>                                | SALVINI | stanziamento di 20 milioni per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l’anno 2019.   |
|  | (TONELLI comprensivo Boniardi)           | <p>Articolo 16<br/>EMENDAMENTO</p> <p>All’articolo 16 le parole “euro 149.973.488”, “euro 147.502.805” ed “euro 2.470.683” sono sostituite dalle parole “euro 200 milioni”, “euro 197 milioni” e “euro 3 milioni” “.</p>   | SALVINI | stanziamento di ulteriori 50.026.512 euro per assicurare anche per l’anno 2020 il progetto “Strade sicure”.  |

|  |           |   |         |   |
|--|-----------|---|---------|---|
|  |           | <p>Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 50.026.512 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.</p>   |         |   |
|  | (TONELLI) | <p>Articolo 17<br/>EMENDAMENTO</p> <p>All'articolo 17 le parole "una dotazione di 25 milioni di euro" sono sostituite dalle parole "una dotazione di 40 milioni di euro" .</p> <p>Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, 15 milioni di euro per l'anno 2021 e 15 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.</p>                                       | SALVINI | <p>stanziamento di ulteriori 15 milioni per ciascun anno 2020-2022 per armonizzare il trattamento economico del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco a quello del personale delle Forze di Polizia, modificando la spesa prevista di 25 milioni di euro e innalzandola a 40 milioni di euro.</p>                                    |
|  | (TONELLI) | <p>Articolo 17<br/>EMENDAMENTO</p> <p>Dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente articolo 17-bis:</p> <p>ARTICOLO 17 bis<br/>(Esenzione dal pagamento della quota fissa per l'accesso al Pronto Soccorso in favore del personale delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)</p> <p>1. Le prestazioni di Pronto Soccorso esitate in codice bianco, erogate a seguito di infortunio sul lavoro subito da soggetti appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo Nazionale dei Vigili</p> | SALVINI | <p>stanziamento di 3 milioni per estendere sul territorio nazionale un'esenzione dal pagamento del ticket sanitario per gli operatori che accedono alle prestazioni di pronto soccorso in codice bianco, a seguito di infortunio occorso in servizio già prevista dalle regioni Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Marche, Veneto e Toscana.</p> |

|  |           |   |         |   |
|--|-----------|---|---------|---|
|  |           | <p>del Fuoco, che non godono di copertura assicurativa INAIL, non sono assoggettate al pagamento della quota fissa per l'accesso al Pronto Soccorso. Le successive prestazioni sanitarie correlate all'infortunio e per il periodo dell'infortunio, non sono assoggettate alla compartecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti di cui al comma 1. È prevista l'istituzione di uno specifico fondo istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute e lo stanziamento di 3 milioni a decorrere dall'anno 2020".</p> <p>Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" con le seguenti: "di 211 milioni di euro per l'anno 2020, di 302 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022".</p> |         |   |
|  | (TONELLI) | <p>Articolo 41<br/>EMENDAMENTO</p> <p>All'articolo 41, dopo il comma 6 inserire il seguente comma 6-bis:<br/>"6-bis. Al comma 354 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:<br/>a) al primo periodo, le parole: "è prorogata anche per gli anni 2017, 2018 e 2019" sono sostituite dalle seguenti: "è prorogata anche per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 e si applica anche al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del d. lgs. n. 165 del 2001";</p>  | SALVINI | <p>Spiegazione: stanziamento di 400 mila euro per assicurare anche per l'anno 2020 la fruizione del congedo parentale obbligatorio e del congedo facoltativo, estendendone espressamente l'applicazione al personale in regime di diritto pubblico.</p> |

|  |           |  |         |  |
|--|-----------|--|---------|--|
|  |           | <p>b) al secondo periodo, le parole: “e a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per l'anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “e a quattro giorni per l'anno 2018 e a cinque giorni per gli anni 2019 e 2020”;</p> <p>c) al terzo periodo, le parole: “Per gli anni 2018 e 2019” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2018, 2019 e 2020”.</p> <p>Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 400 mila euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.</p> |         |  |
|  | (TONELLI) | <p>Articolo 41<br/>EMENDAMENTO</p> <p>All'articolo 41 dopo il comma 6 inserire il comma 6- bis:<br/>“6-bis All'articolo 15 comma 2 del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 dopo la parola “personale” sono aggiunte le parole “compreso quello conseguente all'avanzamento nella qualifica o nel ruolo”.</p> <p>Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 300 mila euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.</p>   | SALVINI | <p>stanziamento di 300 mila euro per prevedere espressamente che il congedo per trasferimento riservato agli appartenenti alla Polizia di Stato si applichi anche al personale trasferito in un una nuova sede di servizio a seguito dell'avanzamento nella qualifica o nel ruolo.</p> |
|  |           | <p>Articolo 42<br/>Dopo l'articolo 42, inserire il seguente:<br/>«Art. 42-bis<br/>(Fondo per la videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani)</p>   | SALVINI |  |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>1. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, finalizzato all'erogazione a favore di ciascun comune delle risorse finanziarie occorrenti per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni aula di ciascuna scuola nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.</p> <p>2. Al fine di assicurare la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, finalizzato all'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso presso ogni struttura di cui al presente comma nonché per l'acquisto delle apparecchiature finalizzate alla conservazione delle immagini per un periodo temporale adeguato.</p> <p>3. Presso i servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2, sulla base del piano pluriennale di cui al comma 8, lettera a), sono installati sistemi certificati di videosorveglianza a</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>circuito chiuso con registrazione audio-video a colori.</p> <p>4. Le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3 sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione.</p> <p>5. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione su iniziativa della polizia giudiziaria o del pubblico ministero come prova documentale nel procedimento penale nel quale la parte offesa sia un soggetto tutelato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo e per le sole condotte ivi previste.</p> <p>6. L'installazione, il funzionamento e la manutenzione dei sistemi di cui al comma 3 costituiscono requisito essenziale per l'esercizio dei servizi e delle attività nei servizi, nelle scuole e nelle strutture di cui ai commi 1 e 2 di nuova costituzione. I servizi, le scuole e le strutture di cui ai commi 1 e 2 già operativi alla data di entrata in vigore della presente legge provvedono all'installazione dei sistemi di cui al comma 3, secondo i termini stabiliti dal piano pluriennale di cui al comma 8, lettera a), e alla comunicazione dell'avvenuta installazione, da effettuare secondo le modalità definite dal decreto di cui al comma 8. L'omessa comunicazione dell'installazione di cui al precedente periodo determina la sospensione dell'attività.</p> <p>7. La presenza dei sistemi di cui al comma 3 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui ai commi 1 e 2 hanno diritto a</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.</p> <p>8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2-quinquiesdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, reso ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti: a) le modalità e i termini per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, attraverso un piano pluriennale di attuazione delle installazioni dei sistemi di cui ai commi 1 e 2 nei servizi, nelle scuole e nelle strutture ivi indicate, che individui come prioritari i contesti caratterizzati da maggiore fragilità psico-fisica e sociale; b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 3; c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |           |  |         |   |
|--|-----------|--|---------|---|
|  |           | <p>manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi; d) le modalità attuative di quanto disposto dai commi 4, 5 e 6; e) le modalità e i termini per la comunicazione dell'avvenuta installazione dei sistemi, di cui al comma 7.</p> <p>9. Lo schema del decreto di cui al comma 8 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.</p> <p>10. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, si provvede:</p> <p>a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 7.</p> <p>b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 5-septies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55</p> <p>11. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"».</p> |         |   |
|  | (TONELLI) | Articolo 62<br>EMENDAMENTO   | SALVINI | stanziamento di 2 milioni per garantire anche nel Dipartimento della Pubblica |

|  |  |   |  |   |
|--|--|---|--|---|
|  |  | <p>Dopo l'articolo 62 è inserito il seguente articolo 62-bis:</p> <p>Articolo 62-bis<br/>(Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza presso i luoghi di lavoro della Polizia di Stato)</p> <p>Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un Fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri da sostenere per procedere all'elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza presso i luoghi di lavoro della Polizia di Stato entro il 31 dicembre 2020, nonché per l'organizzazione di specifici corsi di formazione loro destinati. L'Amministrazione della Pubblica Sicurezza entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avvia il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per la definizione delle modalità applicative dell'articolo 47 del D. Lgs. n. 81/2008".</p> <p>Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII "Misure per il comparto sicurezza"</p> <p>Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "di 214 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "di 212 milioni di euro per l'anno 2020".</p> |  | <p>Sicurezza la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Si prevede di dare finalmente attuazione all'articolo 47 della legge n. 81 del 2008, prescrivendo all'Amministrazione della P.S. l'avvio delle procedure di confronto, mai attuate, previste dal richiamato articolo 23 dell'Accordo Nazionale Quadro del 2009.</p> |
|--|--|---|--|---|

|  |           |  |         |   |
|--|-----------|--|---------|---|
|  | (TONELLI) | <p>Articolo 62<br/>EMENDAMENTO</p> <p>Dopo l'articolo 62 è inserito il seguente articolo 62-bis:</p> <p>“Articolo 62-bis<br/>(Installazione di telecamere di sicurezza)</p> <p>E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un Fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisizione di telecamere idonee a registrare l'attività operativa delle forze di polizia impiegate in servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, controllo del territorio e vigilanza di siti sensibili”.</p> <p>Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII “Misure per il comparto sicurezza”</p> <p>Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: “di 214 milioni di euro per l'anno 2020” con le seguenti: “di 184 milioni di euro per l'anno 2020”.</p> | SALVINI | <p>si propone lo stanziamento di 30 milioni per l'acquisto di videocamere di controllo del territorio, di vigilanza di siti sensibili e negli ambienti in cui vengono trattenute persone sottoposte a misure di polizia o comunque restrittive della libertà personale.</p> |
|  | (TONELLI) | <p>Articolo 62<br/>EMENDAMENTO</p> <p>Dopo l'articolo 62 è inserito il seguente articolo 62-bis:</p> <p>“Articolo 62-bis<br/>(Acquisto di nuove fondine per il personale delle forze di polizia)</p>   | SALVINI | <p>si propone lo stanziamento di 10 milioni per l'acquisto di fondine idonee all'uso in condizioni di sicurezza.</p>  |

|  |           |  |         |   |
|--|-----------|--|---------|---|
|  |           | <p>1. Al fine di accrescerne la capacità e velocità di reazione alle eventuali minacce, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di nuove fondine da destinare al personale di tutte le forze di polizia, prevedendone la differenziazione di tipologia in relazione all'utilizzo in servizi di ordine pubblico, di controllo del territorio e di polizia giudiziaria".</p> <p>Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII "Misure per il comparto sicurezza</p> <p>Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "di 214 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "di 204 milioni di euro per l'anno 2020".</p> |         |   |
|  | (TONELLI) | <p>Articolo 62<br/>EMENDAMENTO</p> <p>Dopo l'articolo 62 è inserito il seguente articolo 62-bis:</p> <p>"Articolo 62-bis<br/>(Acquisto di giubbotti antiproiettile per il personale delle forze di polizia)</p> <p>Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un Fondo</p>   | SALVINI | <p>Spiegazione: stanziamento di 50 milioni per l'acquisto di giubbotti anti proiettile a tutela degli operatori di polizia che svolgono quotidianamente servizio su strada.</p> |

|  |           |   |         |   |
|--|-----------|---|---------|---|
|  |           | <p>con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di giubbotti anti proiettile per la protezione contro palle rigate da arma lunga e di giubbotti anti proiettile sotto camicia".</p> <p>Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII "Misure per il comparto sicurezza</p> <p>Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "di 214 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "di 164 milioni di euro per l'anno 2020".</p>  |         |   |
|  | (TONELLI) | <p>Articolo 62<br/>EMENDAMENTO</p> <p>Dopo l'articolo 62 è inserito il seguente articolo 62-bis:</p> <p>"Articolo 62-bis<br/>(Acquisto di dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie ad uso del personale delle forze di polizia)</p> <p>Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie per il personale delle forze di polizia, previo decreto</p> | SALVINI | <p>Stanziamiento di 10 milioni per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie per il personale delle forze di polizia. Da anni gli operatori di polizia sono costantemente impegnati in servizi correlati alla c.d. emergenza immigrazione in assenza di dispositivi davvero idonei a garantire la propria salute dal rischio di contrarre malattie contagiose e letali.</p> |

|  |           |   |         |   |
|--|-----------|---|---------|---|
|  |           | <p>di idoneità adottato dal Ministero della Salute in raccordo con il Ministero dell'Interno, e materiale necessario alla profilassi sanitaria".</p> <p>Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII "Misure per il comparto sicurezza"</p> <p>Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "di 214 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "di 204 milioni di euro per l'anno 2020".</p>  |         |   |
|  | (TONELLI) | <p>Articolo 62<br/>EMENDAMENTO</p> <p>Dopo l'articolo 62 è inserito il seguente articolo 62-bis:</p> <p>Articolo 62-bis<br/>(Acquisto di dispositivi di protezione antitaglio e antipuntura per il personale delle forze di polizia)</p> <p>Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un Fondo con dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisizione entro il 31 dicembre 2020 di guanti di protezione antitaglio e antipuntura per il personale delle forze di polizia".</p> <p>Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII "Misure per il comparto sicurezza"</p> | SALVINI | <p>stanziamento di 1 milione per l'acquisto di guanti di protezione antitaglio e antipuntura al fine di tutelare il personale costantemente impegnato in servizi su strada.</p> |

|  |           |  |         |   |
|--|-----------|--|---------|---|
|  |           | <p>Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "di 214 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "di 213 milioni di euro per l'anno 2020".</p>   |         |   |
|  | (TONELLI) | <p>Articolo 62<br/>EMENDAMENTO</p> <p>Dopo l'articolo 62 è inserito il seguente articolo 62-bis:</p> <p>Articolo 62-bis<br/>(Formazione antiterroristica per il personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri)</p> <p>Al fine di accrescere l'efficacia e migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un Fondo con dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'istituzione e svolgimento entro il 31 dicembre 2020 di uno specifico corso antiterrorismo, destinato agli appartenenti alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri impiegati nel controllo del territorio, la cui organizzazione e disciplina sono demandate ad appositi decreti del Ministro dell'Interno e del Ministro della Difesa, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII "Misure per il comparto sicurezza"</p> | SALVINI | <p>stanziamento di 20 milioni per il Corso Anti Terrorismo per gli operatori delle forze dell'ordine (CAT). La nuova forma di minaccia terroristica pone lo Stato di fronte alla necessità di adottare nuovi modelli addestrativi per tutti gli appartenenti alle forze di polizia e non solo per i reparti speciali.</p> |

|  |           |   |         |   |
|--|-----------|---|---------|---|
|  |           | <p>Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "di 214 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "di 194 milioni di euro per l'anno 2020".</p>  |         |   |
|  | (TONELLI) | <p>Articolo 62<br/>EMENDAMENTO</p> <p>Dopo l'articolo 62 è inserito il seguente articolo 62-bis:</p> <p>"Articolo 62-bis<br/>(Controlli periodici sulle dotazioni del personale delle forze di polizia)</p> <p>Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza in cui opera il personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un Fondo con una dotazione pari ad 1 milione di euro per l'anno 2020, destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'attività di controllo periodico dell'efficienza e adeguatezza nonché l'eventuale sostituzione o ristrutturazione degli strumenti e delle dotazioni delle forze di polizia, da attuarsi attraverso l'istituzione di un'apposita commissione paritetica entro il 31 dicembre 2020.</p> <p>Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII "Misure per il comparto sicurezza"</p> <p>Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "di 214 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "di 213 milioni di euro per l'anno 2020".</p> | SALVINI | <p>stanziamento di 1 milione per l'istituzione un sistema di monitoraggio costante dell'efficienza e adeguatezza degli strumenti in dotazione alle forze dell'ordine attraverso una commissione paritetica ovvero partecipate dai rappresentati delle Organizzazioni Sindacali.</p> |

|  |           |  |         |  |
|--|-----------|--|---------|--|
|  | (TONELLI) | <p>Articolo 62<br/>EMENDAMENTO</p> <p>Dopo l'articolo 62 è inserito il seguente articolo 62-bis:</p> <p>“Articolo 62-bis<br/>(Realizzazione di camere di sicurezza detentive)</p> <p>Al fine di agevolare l'attività di contrasto e repressione del crimine condotta dalle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un Fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro per il 2020 per la realizzazione entro il 31 dicembre 2020 di camere di sicurezza detentive e la loro regolarizzazione ai sensi della legge 17 febbraio 2012, n. 9.</p> <p>Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII “Misure per il comparto sicurezza”</p> <p>Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: “di 214 milioni di euro per l'anno 2020” con le seguenti: “di 164 milioni di euro per l'anno 2020”.</p> | SALVINI | <p>stanziamento di 50 milioni per la realizzazione di camere di sicurezza ubicate all'interno dei vari uffici di Polizia. Attualmente le c.d. celle di sicurezza, oltre ad essere insufficienti rispetto alle esigenze, sono caratterizzate da oggettive condizioni di inadeguatezza che si ripercuotono nella regolare corretta gestione nonché sorveglianza degli arrestati.</p> |
|  | (TONELLI) | <p>Articolo 62<br/>EMENDAMENTO</p> <p>Dopo l'articolo 62 è inserito il seguente articolo 62-bis:</p> <p>“Articolo 62-bis</p>   | SALVINI | <p>Spiegazione: stanziamento di 2 milioni per l'acquisto di quattromila caschi antiproiettile c.d super u-bot per le forze di polizia da suddividere in ragione degli organici e dei servizi svolti dalla diverse forze di polizia</p>   |

|  |           |  |         |   |
|--|-----------|--|---------|---|
|  |           | <p>(Acquisto di caschi u-bot per il personale delle forze di polizia)</p> <p>Al fine di accrescere l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza del personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2020 destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisto entro il 31 dicembre 2020 di caschi u-bot da destinare al personale delle forze dell'ordine fino alla concorrenza della cifra.</p> <p>Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII "Misure per il comparto sicurezza"</p> <p>Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "di 214 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "di 212 milioni di euro per l'anno 2020".</p> |         |   |
|  | (TONELLI) | <p>Articolo 62<br/>EMENDAMENTO</p> <p>Dopo l'articolo 62 è inserito il seguente articolo 62-bis:</p> <p>Articolo 62-bis<br/>(Potenziamento dell'armamento in dotazione al personale delle forze di polizia)</p> <p>Al fine di accrescere l'efficacia, l'efficienza e la sicurezza del personale delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020</p>  | SALVINI | <p>stanziamento di 10 milioni per l'acquisto di tremila pistole mitragliatrici da destinare proporzionalmente al personale delle forze di polizia impegnate nel controllo del territorio.</p> |

|  |           |  |         |   |
|--|-----------|--|---------|---|
|  |           | <p>destinato alla copertura degli oneri connessi all'acquisto di pistole mitragliatrici fino alla concorrenza della cifra".</p> <p>Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII "Misure per il comparto sicurezza"</p> <p>Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "di 214 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "di 204 milioni di euro per l'anno 2020".</p>  |         |   |
|  | (TONELLI) | <p>Articolo 62<br/>EMENDAMENTO</p> <p>Dopo l'articolo 62 è inserito il seguente articolo 62-bis:</p> <p>"Articolo 62-bis<br/>(Misure assistenziali in favore del personale delle forze di polizia)</p> <p>E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un Fondo con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri conseguenti alle finalità di cui al comma 1 dell'art. 38 del D.P.R. n. 164 del 2002.</p> <p>Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII "Misure per il comparto sicurezza"</p> <p>Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, 3 milioni di euro per l'anno</p> | SALVINI | <p>stanziamento di 3 milioni per ciascun anno 2020-2022 per aumentare le cifre stanziare per il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico (asilo) anche in considerazione delle particolari turnazioni e modalità di impiego del personale di polizia</p> |

|  |           |   |         |   |
|--|-----------|---|---------|---|
|  |           | 2021 e 3 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.  |         |   |
|  | (TONELLI) | <p>Articolo 62<br/>EMENDAMENTO</p> <p>Dopo l'articolo 62 è inserito il seguente articolo 62-bis:</p> <p>Articolo 62-bis<br/>(Contributo all'acquisto di vestiario per il personale delle forze di polizia operante in abiti civili)</p> <p>Al fine di incrementare l'efficienza operativa e il benessere delle forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un Fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto di idonei capi di vestiario in relazione alla tipologia di servizio svolto a favore del personale delle Forze di Polizia che espleta servizio in abiti civili.”</p> <p>Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII “Misure per il comparto sicurezza</p> <p>Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: “di 214 milioni di euro per l'anno 2020” con le seguenti: “di 213 milioni di euro per l'anno 2020”.</p> | SALVINI | stanziamento di 1 milione per assicurare al personale della Forze di Polizia che svolge servizio in abiti civili le risorse economiche adeguate, per l'acquisto di idonei capi di vestiario in relazione alla tipologia di servizio espletato”. |
|  | (TONELLI) | Articolo 62<br>EMENDAMENTO  | SALVINI | stanziamento di 2 milioni per assicurare al personale della Polizia di Stato un adeguato percorso di aggiornamento e addestramento professionale anche  |

|  |           |   |         |  |
|--|-----------|---|---------|--|
|  |           | <p>Dopo l'articolo 62 è inserito il seguente articolo 62-bis:</p> <p>Articolo 62-bis<br/>(Incremento delle risorse per l'aggiornamento e l'addestramento del personale delle Forze di Polizia)</p> <p>1. Al fine di incrementare l'efficienza operativa delle forze di polizia e migliorarne le capacità di difesa, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'aggiornamento e all'addestramento del personale in servizio di ordine pubblico.<br/>Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII "Misure per il comparto sicurezza"</p> <p>Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "di 214 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "di 212 milioni di euro per l'anno 2020".</p> |         | <p>attraverso il coinvolgimento di professionalità esterne.</p>  |
|  | (TONELLI) | <p>Articolo 62<br/>EMENDAMENTO</p> <p>Dopo l'articolo 62 è inserito il seguente articolo 62-bis:</p> <p>Articolo 62-bis<br/>(Manutenzione e funzionamento dei poligoni in uso alle forze di polizia)</p>  | SALVINI | <p>Spiegazione: stanziamento di 5 milioni per assicurare al personale della Polizia di Stato il regolare svolgimento delle sessioni di addestramento al tiro (manutenzione e utilizzo dei poligoni di tiro e munizioni).</p> |

|  |           |   |         |  |
|--|-----------|---|---------|--|
|  |           | <p>1. Al fine di incrementare l'efficienza operativa delle forze di polizia e migliorarne le capacità di difesa, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un Fondo con dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi alla manutenzione, all'utilizzo dei poligoni di tiro e all'acquisto delle munizioni necessarie al regolare svolgimento delle sessioni di addestramento al tiro.</p> <p>Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII "Misure per il comparto sicurezza"</p> <p>Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "di 214 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "di 209 milioni di euro per l'anno 2020".</p> |         |  |
|  | (TONELLI) | <p>Articolo 62<br/>EMENDAMENTO</p> <p>Dopo l'articolo 62 è inserito il seguente articolo 62-bis:</p> <p>Articolo 62-bis<br/>(Fondo per l'incentivazione dell'attività sportiva del personale appartenente alle Forze di polizia)</p> <p>1. Nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un Fondo per l'incentivazione dell'attività sportiva del personale delle Forze di polizia, con una dotazione iniziale nel 2020 pari ad un milione di euro con la finalità di erogare contributi economici volti a facilitare l'accesso degli</p>  | SALVINI | <p>stanziamento di 1 milione di euro per l'istituzione di un fondo destinato a fornire un contributo economico per l'accesso alle palestre al fine di incentivare il mantenimento di una buona condizione fisica degli operatori delle Forze di Polizia.</p> |

|  |           |  |         |   |
|--|-----------|--|---------|---|
|  |           | <p>operatori della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri alle palestre e altri luoghi di pratica sportiva. Le modalità di erogazione sono stabilite con apposito decreto del Ministro competente, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII "Misure per il comparto sicurezza"</p> <p>Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "di 214 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "di 213 milioni di euro per l'anno 2020".</p>   |         |   |
|  | (TONELLI) | <p>Articolo 62<br/>EMENDAMENTO</p> <p>Dopo l'articolo 62 è inserito il seguente articolo 62-bis:</p> <p>Articolo 62-bis<br/>(Indennità per l'insegnamento e l'addestramento)</p> <p>"1-bis. Dopo l'articolo 60 comma 6 della legge n. 121 del 1981 è introdotto il comma 7:<br/>7. Al personale chiamato a svolgere attività di docenza e formativa nelle giornate di aggiornamento e addestramento professionale disciplinate dall'Accordo Nazionale Quadro è riconosciuta una specifica indennità di insegnamento. La medesima indennità è riconosciuta per l'insegnamento o per l'addestramento fisico e tecnico-operativo svolti presso gli istituti o scuole o centri dell'Amministrazione della pubblica sicurezza</p> | SALVINI | <p>Stanziamiento di 1 milione per prevedere una indennità per il personale della Polizia di Stato chiamato ad espletare funzioni di docente e istruttore nell'ambito delle giornate di aggiornamento e addestramento professionale.</p> |

|  |           |   |         |  |
|--|-----------|---|---------|--|
|  |           | <p>durante l'orario di servizio. La misura dell'indennità viene determinata in 10 euro l'ora e tal fine è nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un Fondo con dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri connessi".</p> <p>Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII "Misure per il comparto sicurezza"</p> <p>Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" con le seguenti: "di 213 milioni di euro per l'anno 2020, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022".</p> |         |  |
|  | (TONELLI) | <p>Articolo 62<br/>EMENDAMENTO</p> <p>Dopo l'articolo 62 è inserito il seguente articolo 62-bis:</p> <p>"Articolo 62-bis<br/>(Spese straordinarie per l'aggiornamento e l'acquisto di documentazione)</p> <p>1. Al fine di consentire l'abbonamento a riviste giuridiche e l'acquisto di banche dati, codici e prontuari necessari all'aggiornamento normativo e giurisprudenziale del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale di Vigili del fuoco, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un Fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2020</p>  | SALVINI | <p>Stanziamiento di 2 milioni di euro per assicurare al personale della Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco l'accesso a banche dati, riviste giuridiche, fonti normative, codici idonei ad assicurare il costante aggiornamento normativo e giurisprudenziale funzionale al migliore svolgimento delle funzioni di polizia</p> |

|  |           |  |         |  |
|--|-----------|--|---------|--|
|  |           | <p>per la copertura finanziaria degli oneri connessi.</p> <p>Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII "Misure per il comparto sicurezza"</p> <p>Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "di 214 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "di 212 milioni di euro per l'anno 2020".</p>  |         |  |
|  | (TONELLI) | <p>Articolo 62<br/>EMENDAMENTO</p> <p>Dopo l'articolo 62 è inserito il seguente articolo 62-bis:</p> <p>"Articolo 62-bis<br/>(Acquisizione del sistema di bordo Mercurio)</p> <p>1. Nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un Fondo con dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020 per la copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto e all'installazione di 600 apparecchiature costituenti il sistema di bordo "Mercurio" su autovetture della Polizia di Stato.</p> <p>Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII "Misure per il comparto sicurezza"</p> <p>Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "di 214 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "di 211 milioni di euro per l'anno 2020".</p> | SALVINI | <p>Spiegazione: stanziamento di 3 milioni di euro per l'installazione di ulteriori 600 apparecchiature costituenti il sistema di bordo "Mercurio" su altrettante autovetture della Polizia di Stato così da conferire maggiore efficacia all'attività di prevenzione e controllo del territorio, in particolare nella gestione di crisi, veicolando in maniera istantanea i dati disponibili sul territorio con interrogazioni ed implementazioni delle banche dati.</p> |
|  | (TONELLI) | <p>Articolo 62<br/>EMENDAMENTO</p>   | SALVINI | <p>ulteriore stanziamento di 10 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di</p>   |

|  |           |   |         |   |
|--|-----------|---|---------|---|
|  |           | <p>Dopo l'articolo 62 è inserito il seguente articolo 62-bis:</p> <p>“Articolo 62-bis<br/>(Stanziamiento straordinario per l'acquisto di vestiario e l'efficienza generale del Ministero dell'Interno)</p> <p>1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria dell'acquisto di vestiario, dotazioni e strumenti necessari all'efficienza generale dell'amministrazione e per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia”.</p> <p>Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII “Misure per il comparto sicurezza”</p> <p>Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: “di 214 milioni di euro per l'anno 2020” con le seguenti: “di 204 milioni di euro per l'anno 2020”.</p> |         | <p>assicurare alle diverse forze di polizia il vestiario, le dotazioni e tutte le strumentazioni necessarie al regolare espletamento delle funzioni. Gli emendamenti vestiario e dotazioni sono doppi perché contengono importi diversi.</p>  |
|  | (TONELLI) | <p>Articolo 62<br/>EMENDAMENTO</p> <p>Dopo l'articolo 62 è inserito il seguente articolo 62-bis:</p> <p>“Articolo 62-bis<br/>(Vestiario per le forze di polizia)</p>  | SALVINI | <p>stanziamiento di 50 milioni di euro per il 2020 al fine di assicurare alle diverse forze di polizia il vestiario, le dotazioni e tutte le strumentazioni necessarie al regolare espletamento delle funzioni. Gli emendamenti vestiario e dotazioni sono doppi perché contengono importi diversi.</p> |

|  |           |  |         |   |
|--|-----------|--|---------|---|
|  |           | <p>E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare alla copertura degli oneri finanziari connessi all'acquisto di vestiario, dotazioni e strumenti necessari per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia. Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII "Misure per il comparto sicurezza"</p> <p>Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "di 214 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "di 164 milioni di euro per l'anno 2020".</p> |         |   |
|  | (TONELLI) | <p>Articolo 62<br/>EMENDAMENTO</p> <p>Dopo l'articolo 62 è inserito il seguente articolo 62-bis:</p> <p>Articolo 62-bis<br/>(Vestiario per le forze di polizia)</p> <p>E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per la copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto di vestiario necessario per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia".<br/>Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII "Misure per il comparto sicurezza"</p>           | SALVINI | <p>stanziamento di 30 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per l'acquisto di vestiario. Emendamento solo per vestiario ma che si sovrappone su altri due su vestiario e dotazioni.</p> |

|  |           |   |         |   |
|--|-----------|---|---------|---|
|  |           | <p>Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" con le seguenti: "di 184 milioni di euro per l'anno 2020, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022"-</p>  |         |   |
|  | (TONELLI) | <p>Articolo 62<br/>EMENDAMENTO</p> <p>Dopo l'articolo 62 è inserito il seguente articolo 62-bis:</p> <p>Articolo 62-bis<br/>(Fondo per le indennità ferroviaria, autostradale e postale)</p> <p>1. Nello stato di previsione del Ministero dell'Interno per l'anno 2020 è istituito un Fondo per la corresponsione delle indennità ferroviaria, autostradale e postale spettanti al personale delle forze di polizia, con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro. A decorrere dal 1° gennaio 2021 il fondo viene finanziato dal Dipartimento della P.S. attraverso gli emolumenti all'uopo corrisposti dalle Società Concessionarie dei servizi ferroviari, autostradali e postali.</p> <p>Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII "Misure per il comparto sicurezza"</p> <p>Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "di 214 milioni di euro per</p> | SALVINI | <p>stanziamento di 10 milioni per colmare i ritardi cronici che caratterizzano il pagamento delle indennità destinate al personale delle specialità della Polizia di Stato (ferroviaria, autostradale e postale).</p> |

|  |           |   |         |   |
|--|-----------|---|---------|---|
|  |           | l'anno 2020" con le seguenti: "di 204 milioni di euro per l'anno 2020".   |         |   |
|  | (TONELLI) | <p>Articolo 62<br/>EMENDAMENTO</p> <p>Dopo l'articolo 62 è inserito il seguente articolo 62-bis:</p> <p>"Articolo 62-bis<br/>(Spese per l'acquisto straordinario di articoli di cancelleria)</p> <p>È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto entro il 31 dicembre 2020 degli articoli di cancelleria necessari per il regolare svolgimento delle attività delle forze di polizia. Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII "Misure per il comparto sicurezza"</p> <p>Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "di 214 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "di 209 milioni di euro per l'anno 2020".</p> | SALVINI | <p>stanziamento di 5 milioni di euro per assicurare presso gli uffici delle Forze di Polizia il materiale di cancelleria necessario al regolare svolgimento dei compiti di sicurezza. In passato, per esempio, era stato rilevato che nell'ambito della Polizia di Stato, per la cancelleria, in media, ogni questura aveva disposizione la cifra di 500 euro circa all'anno.</p> |
|  | (TONELLI) | <p>Articolo 62<br/>EMENDAMENTO</p> <p>Dopo l'articolo 62 è inserito il seguente articolo 62-bis:</p> <p>"Articolo 62-bis</p>  |         | <p>stanziamento di 10 milioni di euro per spese di pulizia per assicurare il rispetto delle normali condizioni di igiene all'interno degli uffici delle diverse Forze di polizia.</p>   |

|  |           |  |         |  |
|--|-----------|--|---------|--|
|  |           | <p>(Spese di pulizia per la messa a norma igienico-sanitaria degli uffici delle forze di polizia)</p> <p>È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare alla copertura finanziaria delle spese di pulizia necessarie ad assicurare il rispetto delle norme igienico sanitarie all'interno degli uffici delle Forze di polizia Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII "Misure per il comparto sicurezza"</p> <p>Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "di 214 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "di 204 milioni di euro per l'anno 2020".</p> |         |  |
|  | (TONELLI) | <p>Articolo 62<br/>EMENDAMENTO</p> <p>Dopo l'articolo 62 è inserito il seguente articolo 62-bis:</p> <p>Articolo 62-bis<br/>(Estensione del beneficio della mensa obbligatoria)</p> <p>L'articolo 1, comma 1 lettera d) della legge 18 maggio 1989, n. 203 è interpretato nel senso che il beneficio della mensa obbligatoria è riconosciuto a tutto il personale comunque alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l'alloggio collettivo in caserma è specificamente richiesto ai fini della</p>  | SALVINI | <p>stanziamento di 600 mila euro per assicurare al personale della Polizia di Stato accasermato presso gli alloggi collettivi di servizio il beneficio della mensa obbligatoria (gratuita) di servizio come regolato dall'articolo 1 della legge n. 203 del 1989 attraverso un'interpretazione autentica, così da porre fine ad applicazioni differenziate nel territorio nazionale.</p> |

|  |           |  |         |   |
|--|-----------|--|---------|---|
|  |           | <p>disponibilità per l'impiego. Per la copertura finanziaria degli oneri connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un Fondo con dotazione di 600 mila euro per l'anno 2020, 600 mila euro per l'anno 2021 e 600 mila euro per l'anno 2022.</p> <p>Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII "Misure per il comparto sicurezza"</p> <p>Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 600 mila euro per l'anno 2020, 600 mila euro per l'anno 2021 e 600 mila euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.</p> |         |   |
|  | (TONELLI) | <p>Articolo 62<br/>EMENDAMENTO</p> <p>Dopo l'articolo 62 è inserito il seguente articolo 62-bis:</p> <p>"Articolo 62-bis<br/>(Impianti di raffreddamento e riscaldamento per gli uffici delle forze di polizia)</p> <p>1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020 destinato alla copertura finanziaria degli oneri connessi all'acquisto di impianti di raffreddamento e riscaldamento da installare negli uffici delle Forze di polizia"</p> <p>Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII "Misure per il comparto sicurezza"</p>                   | SALVINI | <p>stanziamento di 5 milioni di euro per l'acquisto di impianti di raffreddamento e riscaldamento per assicurare a tutto il personale delle Forze di polizia condizioni di lavoro salubri a garanzia del benessere degli operatori.</p> |

|  |           |  |         |   |
|--|-----------|--|---------|---|
|  |           | <p>Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.</p>  |         |   |
|  | (TONELLI) | <p>Articolo 62<br/>EMENDAMENTO</p> <p>Dopo l'articolo 62 è inserito il seguente articolo 62-bis:</p> <p>"Articolo 62-bis<br/>(Incremento dotazioni del Fondo per la Sicurezza Urbana per installazione di sistemi di videosorveglianza)</p> <p>1. Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni un contributo, nel limite complessivo di 100 milioni di euro, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'art. 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.132. Il predetto Fondo è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo. "</p> <p>Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII "Misure per il comparto sicurezza"</p> | SALVINI | <p>stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2020 per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza al fine di sostenere le iniziative dei Comuni nella materia della sicurezza urbana.</p> |

|  |           |  |         |   |
|--|-----------|--|---------|---|
|  |           | <p>Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "di 214 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "di 114 milioni di euro per l'anno 2020".</p>   |         |   |
|  | (TONELLI) | <p>"Articolo 62-bis<br/>(Incremento dotazioni del Fondo per la Sicurezza Urbana finalizzato al contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti)</p> <p>Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'art. 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.132. Il predetto Fondo è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo. "</p> <p>Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII "Misure per il comparto sicurezza"</p> <p>Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "di 214 milioni di euro per</p> | SALVINI | <p>stanziamento di 10 milioni per i progetti c.d. "spiagge sicure".</p> |

|  |                   |  |         |  |
|--|-------------------|--|---------|--|
|  |                   | l'anno 2020" con le seguenti: "di 204 milioni di euro per l'anno 2020".  |         |  |
|  | (MOLTENI-TONELLI) | <p>"Articolo 62-bis<br/>(Attività di contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nel territorio dei Comuni insistenti sui grandi laghi nazionali)</p> <p>Per l'anno 2020 è riconosciuto ai Comuni sui quali insistono i grandi laghi nazionali un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nella stagione estiva, nell'ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall'art. 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.132. Il predetto Fondo è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo. &gt;&gt;</p> <p>Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII "Misure per il comparto sicurezza"</p> <p>Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "di 214 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "di 204 milioni di euro per l'anno 2020".</p> | SALVINI | stanziamento di 10 milioni per il progetto "laghi sicuri". |

|  |                   |  |         |  |
|--|-------------------|--|---------|--|
|  | (MOLTENI-TONELLI) | <p>“Articolo 62-bis<br/>(Contributo alle attività dei Comuni nel campo della prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti nei pressi delle scuole)</p> <p>Per l’anno 2020 è riconosciuto ai Comuni un contributo, nel limite complessivo di 10 milioni di euro, per il finanziamento di iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici, nell’ambito delle risorse del Fondo per la sicurezza urbana, istituito dall’art. 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n.132. Il predetto Fondo è incrementato di 10 milioni di euro per l’anno 2020. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2020, è determinata la misura del contributo spettante a ciascun Comune ai sensi del presente articolo. &gt;&gt;</p> <p>Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII “Misure per il comparto sicurezza”</p> <p>Conseguentemente, all’articolo 99, comma 2, sostituire le parole: “di 214 milioni di euro per l’anno 2020” con le seguenti: “di 204 milioni di euro per l’anno 2020”.</p> | SALVINI | stanziamento di 10 milioni per il progetto “scuole sicure”   |
|  | TONELLI MOLTENI   | Articolo 62<br>EMENDAMENTO   | SALVINI | Assunzioni straordinarie di personale nelle forze di polizia |

|  |  |   |  |  |
|--|--|---|--|--|
|  |  | <p>Dopo l'articolo 62 è inserito il seguente articolo 62-bis:</p> <p>Articolo 62-bis<br/>(Assunzioni straordinarie di personale nelle forze di polizia, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco )</p> <p>1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto del terrorismo internazionale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale nella Polizia di Stato, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel rispetto dei criteri individuati dall'articolo 1 commi 381 e 389 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tali fini si dispone lo stanziamento di un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.</p> <p>2. E' previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti bandito il 18 maggio 2017 anche in favore dei candidati che non hanno compiuto 30 anni alla data di scadenza del bando.</p> <p>3. E' previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli ed esame, per la copertura di 501 posti per vice</p> |  |  |
|--|--|---|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 2 novembre 2017. Le risorse necessarie sono individuate dall'articolo 13 comma 4 della presente legge.</p> <p>4. E' previsto lo scorrimento della graduatoria del concorso interno, per titoli di servizio, a 436 posti per vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, indetto con decreto 12 aprile 2019. Le risorse necessarie sono individuate dall'articolo 13 comma 4 della presente legge".</p> <p>Conseguentemente, nel Titolo IX, è inserito il Capo VIII "Misure per il comparto sicurezza"</p> <p>Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2020, 1 miliardo di euro per l'anno 2021 e 1 miliardo di euro per l'anno 2022, si provvede per l'anno 2020 mediante:</p> <p>a) quanto a 214 milioni di euro per il 2020 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 99, comma 2;</p> <p>b) quanto a 192 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 60.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dello</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>sviluppo economico per 9.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 8.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 5.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 15.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 10.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 15.000.000 di euro per l'anno per 2020, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per 20.000.000 di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 15.000.000 di euro per l'anno 2020;</p> <p>c) quando a 594 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|

|  |  |   |         |                                       |
|--|--|---|---------|---------------------------------------|
|  |  | <p>decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2019, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo beneficio economico;</p> <p>e) quanto a 1000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 3 dell'articolo 31.</p> |         |                                       |
|  |  | <p>Articolo 99<br/> All'articolo 99, comma 2, sostituire le parole "214 milioni di euro per l'anno 2020" e "di 305 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022", con le seguenti: "114 milioni di euro per l'anno 2020" e "di 205 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022".<br/> Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione L'Italia in Europa e nel mondo (4), programma Cooperazione allo sviluppo (4.2), apportare le seguenti variazioni:<br/> 2020<br/> CP: + 100.000.000;<br/> CS: + 100.000.000;</p> <p>2021<br/> CP: + 100.000.000;</p>   | SALVINI | Aumento fondo cooperazione in Tabella |

|  |  |  |         |  |
|--|--|--|---------|--|
|  |  | CS: + 100.000.000;<br><br>2022<br>CP: + 100.000.000;<br>CS: + 100.000.000  |         |  |
|  |  | Articolo 99<br>All'articolo 99, comma 2, sostituire le parole "214 milioni di euro per l'anno 2020" con le seguenti: "213 milioni di euro per l'anno 2020";<br>Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e Finanze, apportare le seguenti variazioni: *<br>2020<br>CP: + 1.000.000;<br>CS: + 1.000.000;   | SALVINI | "Progetto Sperimentale per la realizzazione di percorsi formativi in ambito militare per i cittadini di età compresa tra diciotto e ventidue anni (A.C. 1012 - A.S. 1178)" |
|  |  | Articolo 99<br>All'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: "214 milioni di euro per l'anno 2020" e "di 305 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022", con le seguenti: "14 milioni di euro per l'anno 2020" e "di 5 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022"<br>Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'Interno, Missione 3. Ordine pubblico e sicurezza (7), programma 3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8), all'azione 2817 "Fondo rimpatri finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio dei cittadini stranieri rintracciati in posizione irregolare sul territorio nazionale verso il paese di origine ovvero di provenienza", (2.2.14 e 3.1.1) apportare le seguenti modificazioni:<br>2020:<br>CP: + 200.000.000<br>CS: + 200.000.000 |         | 200 MLN al fondo rimpatri per il triennio 2020-2021  |

|  |           |   |         |  |
|--|-----------|---|---------|--|
|  |           | <p>2021:<br/>CP: + 300.000.000<br/>CS: + 300.000.000</p> <p>2022:<br/>CP: + 300.000.000<br/>CS: + 300.000.000</p>   |         |  |
|  | (TONELLI) | <p>Articolo 101<br/>EMENDAMENTO</p> <p>All'articolo 101 sostituire le parole "di 30 milioni di euro per l'anno 2020, 30 milioni di euro per l'anno 2021 e 40 milioni di euro per l'anno 2022." con le seguenti "di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 50 milioni di euro per l'anno 2021 e 50 milioni di euro per l'anno 2022."</p> <p>Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, 20 milioni di euro per il 2021 e 10 milioni di euro per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 99.</p> | SALVINI | aumento dotazione del Fondo per la cooperazione con i paesi terzi        |
|  | (TONELLI) | <p>Articolo 101<br/>EMENDAMENTO</p> <p>Dopo l'articolo 101 è inserito il seguente articolo 101-bis</p> <p>"Art. 101.bis<br/>(Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio)</p>   | SALVINI | finanziamento del Fondo di premialità previsto dal Decreto Sicurezza bis |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>“1. Per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, è incrementata di 50 milioni di euro.”</p> <p>Conseguentemente, all'articolo 99, comma 2, sostituire le parole: “di 214 milioni di euro per l'anno 2020, di 305 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022” con le seguenti: “di 164 milioni di euro per l'anno 2020, di 255 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.”</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|